



COMUNE DI
SAN PIETRO DI FELETTO

PROVINCIA DI TREVISO

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N° 30 DEL 07-05-2021

OGGETTO: Appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza del T.A.R. Lazio n. 13148/2020. Fondo di solidarietà anno 2017. Variazione di competenza e di cassa al bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021, ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lett. e-bis), del D.Lgs. 267/2000.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **sette** del mese di **maggio** alle ore 13:20, si è riunita la Giunta Comunale, in modalità videoconferenza, ai fini di contenimento del rischio di contagio da COVID-19, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del D.L. n. 18 del 17.03.2020 e del decreto sindacale n. 16 del 30.10.2020.

Eseguito l'appello risultano, in collegamento audio-video:

Rizzo Maria Assunta	Sindaco	P
Dalto Loris	Vicesindaco	P
Botteon Cristiano	Assessore	A
Comuzzi Giorgio	Assessore	P
Meneghin Claudia	Assessore	P

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, dott.ssa Pol Martina.

Il Sindaco Rizzo Maria Assunta assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza del T.A.R. Lazio n. 13148/2020. Fondo di solidarietà anno 2017. Variazione di competenza e di cassa al bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021, ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lett. e-bis), del D.Lgs. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE:

- la deliberazione consiliare n. 52 del 30.12.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2021/2023 e del bilancio di previsione 2021/2023, bilancio successivamente modificato
- le proprie deliberazioni n. 100 del 30.12.2020 e n. 5 del 28.01.2021 di approvazione del PEG-Piano Performance 2021 – 2022 – 2023, con la quale sono stati assegnati gli obiettivi e le risorse finanziarie, umane e strumentali ai Responsabili dei Servizi, successivamente aggiornati;

VISTI:

- il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale all'art. 16, comma 6, prevede che il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2.250 milioni di euro per l'anno 2013 e 2.500 milioni di euro per l'anno 2014 e 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;
- l'art. 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 la quale istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, definita con le modalità previste dallo stesso articolo;
- l'art. 1, comma 380, lettera e), della legge n. 228/2012 il quale ha soppresso il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
- l'art. 1, comma 380, lettera f), della legge n.228/2012 in base al quale è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;
- il quadro normativo per il riparto tra i comuni interessati (comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna) del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2013 disciplinato dal comma 380-bis dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 129/2016, depositata il 6.6.2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 8.6.2016, la quale ha dichiarato l'illegittimità del taglio di cui all'art. 16, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, non solo per la mancata intesa ma anche per la mancanza di un termine e perché il taglio avveniva in uno stadio avanzato dell'esercizio finanziario;

VISTO l'art. 1, comma 444, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale, nel sostituire il quarto periodo del citato art. 16, comma 6, ha disposto che le riduzioni da applicare a ciascun comune a decorrere dall'anno 2013 sono determinate con decreto del Ministero dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali fissando, in caso di mancata intesa, il termine di quarantacinque giorni entro il quale il predetto decreto può essere comunque adottato, nonché il

relativo criterio di riparto, identico allo stesso già previsto dalla previgente formulazione della norma;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno 2 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2017, il quale a seguito della mancata intesa nelle Conferenza Stato – città ed autonomie locali tenutesi il 9 febbraio ed il 23 marzo 2017, ha confermato le riduzioni delle risorse di cui all'art. 16, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

RITENUTO che la norma approvata nella legge di bilancio 2017, l'art. 1, comma 444, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, non poteva in ogni caso sanare la violazione, accertata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 129/2016, derivante dalla mancanza del termine e dal fatto che il taglio sia avvenuto in una fase troppo avanzata dell'esercizio finanziario;

CONSIDERATO che tra i criteri per la determinazione dei tagli si continua a far riferimento tra l'altro alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012, desunte dal SIOPE, penalizzando i Comuni che riescono a pagare tempestivamente e quindi virtuosi nei pagamenti;

DATO ATTO che il legislatore ormai da anni ha costruito una stratificazione di norme in materia di finanza locale sfuggite da ogni controllo rinviando la riforma complessiva in materia di imposte locali. Basti pensare all'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, un'imposta locale che lo Stato impone ai Comuni di riscuotere che però viene incamerata direttamente dallo stesso Stato;

CONSIDERATO che i criteri di riparto per la definizione delle risorse spettanti ai Comuni per l'anno 2013 penalizzano fortemente i Comuni della Marca Trevigiana in quanto questi versano al fondo di solidarietà comunale più di quanto ricevano in fase di redistribuzione;

CONSIDERATO che il Comune di San Pietro di Feletto, stante quanto sopra, è fortemente penalizzato dall'applicazione del decreto del Ministero dell'Interno 2 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2017;

CONSIDERATO che il predetto decreto del Ministero dell'Interno 2 maggio 2017 (nonché ogni atto presupposto e/o conseguente) è stato impugnato innanzi al T.a.r. Lazio, Roma, Sez. I-ter con ricorso iscritto n. 6688/2017 R.G., e che tale ricorso è stato rigettato con sentenza n. 13148/2020 pubblicata il 7 dicembre 2020;

RICHIAMATE le ragioni illustrate dall'avv. Giacomo Quarneti nella missiva del 10 dicembre 2020 in merito ai profili per i quali si ritiene che la menzionata sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, n. 13148/2020 possa essere riformata a seguito di appello dinanzi al Consiglio di Stato;

DATO ATTO che necessita l'assistenza di un legale per l'appello dinanzi al Consiglio di Stato e riscontrato che all'interno dell'organico dell'Ente non vi sono figure professionali dotate della necessaria e specifica competenza e preparazione, conseguentemente risulta necessario reperire all'esterno dell'Amministrazione il soggetto idoneo all'assolvimento del suddetto incarico;

ATTESO CHE l'articolo 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ha stabilito che i servizi di rappresentanza legale in un procedimento giudiziario sono oggetto di contratto d'appalto;

ATTESO CHE a tale tipologia d'appalto, in quanto escluso, sempre secondo l'articolo 17 del decreto legislativo 50/2016, non si applicano, necessariamente ed obbligatoriamente, le disposizioni recate dallo stesso d.lgs. n. 50/2016;

ATTESO CHE in particolare ci si riferisce all'articolo 36, comma 2, lettera a), d.lgs. n. 50/2016 che consente affidamenti diretti per appalti di valore fino a 40.000 euro, iva esclusa;

ATTESO CHE nel caso in esame, la motivazione dell'affidamento diretto consiste nell'estrema urgenza imposta dalla necessità di elaborare e notificare in tempo utile l'appello dinanzi al Consiglio di Stato, considerato anche che il termine per la notifica di tale ricorso va a scadere il 7 giugno 2021;

CONSIDERATO che questo Comune e gli altri Comuni che intendono proporre il menzionato appello hanno individuato una professionalità altamente specializzata nella persona dell'avv. Giacomo Quarneri del foro di Padova (cf. QRNGCM77L07E730G e p.iva 02524871205) e dell'avv. Federica Scafarelli (cf. SCFFRM70S46F839I), i quali hanno già patrocinato davanti alla giurisdizione amministrativa ricorsi afferenti le medesime tematiche in materia di trasferimenti statali ottenendo l'annullamento dei provvedimenti impugnati e quindi professionisti già a conoscenza della materia del contendere in altri procedimenti attinenti la fattispecie dei trasferimenti erariali e più in particolare del fondo di solidarietà comunale;

CONSIDERATO che, con preventivo del 24.04.2021, l'avv. Giacomo Quarneri ha quantificato una spesa totale di € 16.003,94, di cui onorari € 11.845,00; Cassa Avvocati (4%) € 473,80; IVA 22% € 2.710,14; spese esenti ex art. 15, DPR 633/72 (contributo unificato) € 975,00, in relazione alle varie fasi del predetto appello dinanzi al Consiglio di Stato fino alla decisione nel merito;

RILEVATO che oltre alle predette somme dovrà essere corrisposta direttamente all'avv. Federica Scafarelli del foro di Roma anche la somma di € 1.000 oltre i.v.a. e c.p.a. per un totale di € 1.268,80;

RILEVATO PERTANTO che la spesa complessiva ammonta a € 17.272,74, di cui onorari € 12.845,00; Cassa Avvocati (4%) € 513,80; IVA 22% € 2.938,94; spese esenti ex art. 15, DPR 633/72 (contributo unificato) € 975,00, in relazione alle varie fasi del predetto appello dinanzi al Consiglio di Stato fino alla decisione nel merito;

DATO ATTO CHE il riparto della spesa prevista a carico di ciascun Comune per l'appello di cui trattasi è calcolato come segue:

popolazione dei Comuni partecipanti al ricorso, n. 768.175 diviso il costo complessivo preventivato al lordo degli oneri di legge pari ad € 17.272,74, uguale € 0,022485 costo per ogni abitante che moltiplicato per il numero di abitanti del Comune determina la spesa singola da sostenere;

DATO ATTO CHE per il Comune di San Pietro di Feletto aderente all'appello il numero di abitanti è pari a 5.251 e pertanto il costo ammonta a € 118,07;

RITENUTO di sostenere la spesa, per l'appello dinanzi al Consiglio di Stato quantificata per questo Comune in complessivi € 118,07 per compensi, oneri di legge e accessori;

DATO ATTO che il Comune di Conegliano si è reso disponibile a fare da Capofila per l'appello di cui trattasi e che l'intera spesa sarà fatturata al Comune di Conegliano dall'avv. Giacomo Quarneri (cf. QRNGCM77L07E730G e p.iva 02524871205) e dall'avv. Federica

Scafarelli del foro di Roma (cf. SCFFRM70S46F839I e p.iva 10567040588) del foro di Roma, e che il Comune di Conegliano richiederà il rimborso pro-quota ai singoli Comuni aderenti;

VERIFICATA la necessità di apportare al bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021, una variazione al fine di dotare delle necessarie risorse il capitolo di spesa per il trasferimento a comuni di spese legali, con contestuale riduzione del capitolo di spesa relativo ai servizi legali;

ATTESO che la modifica sopra specificata si configura quale variazione di competenza e di cassa, compensativa fra macroaggregati dello stesso programma, all'interno della stessa missione, che l'art. 175, comma 5-bis, lett. e-bis), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, assegna alla competenza della Giunta comunale;

RITENUTO pertanto di provvedere alla variazione sopra specificata, riepilogata nel prospetto allegato sub A) alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

VISTI:

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e ss.mm.ii.;
- lo statuto comunale;
- il vigente regolamento di contabilità;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), numero 2), del D.Lgs. 267/2000, non necessita acquisire, per le variazioni di bilancio attribuite alla competenza della Giunta comunale, il parere dell'organo di revisione;

VISTI i pareri preventivi favorevoli di regolarità tecnica e contabile, rilasciati dal Responsabile del servizio amministrativo e finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di apportare al bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021, la variazione di competenza e di cassa compensativa fra macroaggregati dello stesso programma, all'interno della stessa missione, riportata nell'allegato sub A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di incaricare, per i motivi esposti in premessa e che si hanno qui per integralmente riportati, l'avv. Giacomo Quarneti del foro di Padova (cf. QRNGCM77L07E730G e p.iva 02524871205) e l'avv. Federica Scafarelli del foro di Roma (cf. SCFFRM70S46F839I e p.iva 10567040588), alla proposizione del menzionato appello dinanzi al Consiglio di Stato della predetta sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, n. 13148/2020, per l'importo di € 16.003,94 per l'avv. Giacomo Quarneti e di € 1.268,80 per l'avv. Federica Scafarelli – per una spesa totale di € 17.272,74, per l'importo complessivo per questo Comune di € 118,07;

4. di conferire all'avv. Federica Scafarelli del foro di Roma (cf. SCFFRM70S46F839I e p.iva 10567040588), con studio legale in Roma, via Borsi n. 4, anche l'incarico di domiciliataria della menzionata causa;
5. di dare atto che il Comune di Conegliano si è reso disponibile a fare da Capofila per il ricorso di cui trattasi e che l'intera spesa sarà fatturata al Comune di Conegliano dall'avv. Giacomo Quarneti (cf. QRNGCM77L07E730G e p.iva 02524871205) e dall'avv. Federica Scafarelli del foro di Roma (cf. SCFFRM70S46F839I e p.iva 10567040588), e che il Comune di Conegliano richiederà il rimborso pro-quota ai singoli Comuni aderenti;
6. di rimborsare al Comune di Conegliano la spesa su presentazione di idonea documentazione;
7. di demandare al Responsabile di servizio l'assunzione di ogni ulteriore atto per dar seguito a quanto stabilito dal presente provvedimento, compresa l'assunzione dell'impegno di spesa di € 118,07 a carico del capitolo 489 "Spese per liti e arbitraggi_ trasferimenti ad altri enti" cod. 01.11-1.04.01.02.003 del Bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2021;
8. di dare atto, con riferimento alla variazione di cui al punto 2):
 - che risulta conseguentemente variato il PEG - Piano Performance 2021/2023, così come risulta dal citato allegato A);
 - atto che vengono mantenuti il rispetto del pareggio finanziario di competenza e gli equilibri di cui agli artt. 162 e 193 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, nonché un fondo di cassa finale non negativo;
9. di disporre che la presente deliberazione
 - venga trasmessa, per conoscenza, al Revisore dei Conti;
 - venga pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale;
 - venga comunicata al Consiglio comunale nella prima seduta utile, come previsto dall'art. 13, comma 7, del vigente Regolamento di contabilità.

Inoltre, con votazione unanime favorevole, resa in forma palese;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, per la necessità di incaricare il legale alla presentazione del ricorso entro i termini processuali di legge.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Rizzo Maria Assunta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005.

Il Segretario Comunale

dott.ssa Pol Martina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005.

(Dettaglio dei capitoli – con l’indicazione del responsabile)

Descrizione

Appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza del T.A.R. Lazio n. 13148/2020. Fondo di solidarietà anno 2017. Variazione di competenza e di cassa al bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021, ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lett. e-bi

"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
			Responsabile del capitolo							
			Responsabile del centro di incasso/spesa							
U	489	0	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI	01.11-1.04.01.02.003	2021	0,00	45,77		120,00	165,77
			AMMINISTRATIVO FINANZIARIO		2021	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
					2022	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
					2023	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
					Cassa	55,21	45,77		120,00	165,77
U	490	0	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI	01.11-1.03.02.11.000	2021	9.000,00	9.608,34		-120,00	9.488,34
			AMMINISTRATIVO FINANZIARIO		2021	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
					2022	5.500,00	5.500,00			5.500,00
					2023	5.500,00	5.500,00			5.500,00
					Cassa	10.375,96	10.122,20		-120,00	10.002,20

SALDI	Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
	2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	
Cassa	0,00	0,00	0,00	